

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE

Art. 1

1.1 La società per azioni denominata "BdM Banca S.p.A." (in forma abbreviata "BdM S.p.A.") è regolata dal presente Statuto.

1.2 La Società può utilizzare anche disgiuntamente le parole che compongono la denominazione sociale o la sua forma abbreviata. La società può altresì operare utilizzando denominazioni e/o marchi o segni distintivi impiegati dalla stessa nel corso del tempo, quali "Banca popolare di Bari" o "BPB".

1.3 La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli e/o minuscoli e con qualsiasi carattere grafico.

1.4 Nell'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi della Società, le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate tra di loro, anche in maniera diversa.

1.5 La Società ha la propria sede in Bari.

1.6 La Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere succursali, sedi secondarie e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 2

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art. 3

3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria, ivi inclusa la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, nonché di ogni altra attività finanziaria nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti.

3.2 La Società, sempre nel rispetto della normativa vigente, può assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nonché svolgere tutti i servizi bancari, le attività strumentali e, in genere, ogni operazione connessa al proprio scopo sociale o utile per conseguirlo.

3.3 La Società fa parte del Gruppo Bancario "Mediocredito Centrale". In tale qualità, essa è tenuta ad osservare, e a far osservare alle proprie controllate, le disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate per l'emanazione delle disposizioni da parte della medesima Capogruppo e prestano a quest'ultima la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme che disciplinano l'attività bancaria su base consolidata.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Art. 4

4.1 Il capitale della Società, interamente versato, è di Euro 622.303.241 (seicentoventiduemilionitrecentotremiladuecentoquarantuno/00) diviso in n. 15.721.597.755 (quindicimiliardisettecentoventunomilionicinquecentonovantasettemilasettecentocinquantacinque/00) azioni ed è rappresentato da azioni ordinarie prive di valore nominale.

4.2 Le azioni sono nominative oppure, qualora la legge lo consenta, al portatore.

4.3 Ogni azione dà diritto a un voto.

4.4 Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

4.5 Il capitale può essere aumentato, anche con conferimenti di crediti e beni in

natura, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 5

La partecipazione al capitale della Società deve avvenire nel rispetto delle previsioni del Capo III del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2437, comma 2, del codice civile non spetta il diritto di recedere ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga del termine della Società;

(b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Art. 7

7.1 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di competenza o nel maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

7.2 In particolare, l'Assemblea ordinaria delibera su tutte le materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto. Inoltre, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, ivi incluso il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche, l'Assemblea ordinaria approva nel rispetto delle normative vigenti: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione dei consiglieri di amministrazione, dei sindaci, dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, dei dipendenti e di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato; (ii) i piani basati su strumenti finanziari, ove previsti;

(iii) i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

7.3 L'Assemblea, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, può deliberare la fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale non superiore a 1:1.

7.4 I quorum deliberativi e costitutivi previsti per l'approvazione della delibera sulla fissazione dei limiti di cui ai Paragrafi 7.2 e 7.3 che precedono sono i seguenti:

- 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualora questa sia costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale;

- 3/4 del capitale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

7.5 All'Assemblea deve essere assicurata adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

7.6 L'Assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie ad essa demandate da norme di legge.

7.7 L'Assemblea viene convocata, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei modi e nei termini di legge.

7.8 L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché dell'ordine del giorno in discussione.

7.9 Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta.

7.10 In mancanza del rispetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Art. 8

8.1 Il diritto di intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è regolato dalla legge.

8.2 È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza, in luoghi appositamente a ciò predisposti dalla Società, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento degli aventi diritto di intervento. In tal caso dovrà essere consentito:

(a) al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

(b) al presidente dell'Assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, far constare e proclamare i risultati della votazione;

(c) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

8.3 Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante semplice delega scritta con firma autenticata da un Amministratore o da un appartenente al personale direttivo della Società o da un Notaio o dalle autorità consolari o da una banca italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per la partecipazione all'Assemblea, nei termini previsti dalla normativa vigente. La delega

di voto potrà essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e notificata alla Società ad apposito indirizzo di posta elettronica nei modi indicati nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta fra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.

8.4 Per quanto non previsto, valgono le disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 9

9.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza o assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

9.2 Spetta al presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

9.3 Il presidente è assistito da un segretario. Funge da segretario all'Assemblea il segretario del Consiglio di Amministrazione; in assenza o impedimento di questi, esso è designato dagli intervenuti. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

Art. 10

10.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, e per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni di legge.

10.2 Per la nomina degli Amministratori è sufficiente la maggioranza relativa.

10.3 Le deliberazioni sono prese con votazione espressa con alzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione non segreta determinata dal presidente.

Art. 11

11.1 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale firmato dal presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal Notaio.

11.3 Dei verbali non redatti dal Notaio il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 12

12.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 5 e massimo di 7 membri, variabile anche in corso di carica, secondo la determinazione che viene fatta dall'Assemblea.

12.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

12.3 Gli Amministratori devono essere individuati fra persone idonee allo svolgimento dell'incarico. In particolare, essi devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità e soddisfare criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dal Decreto 23 novembre 2020, n. 169, del Ministero dell'economia e delle finanze, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi e con gli effetti di cui al Decreto medesimo, nonché previsti da ogni altra ed ulteriore normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

12.4 Almeno un quarto degli Amministratori, o il diverso numero di essi stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, deve possedere altresì i requisiti di indipendenza previsti dal Decreto di cui al comma che precede, ai sensi e con gli effetti di cui al Decreto medesimo, nonché previsti da ogni altra ed

ulteriore normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Art. 13

Gli Amministratori durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile, garantendo il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione e gli Amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio sino alla sua ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 14

14.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente, qualora non sia nominato dall'Assemblea e può nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

Tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi

14.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì un Segretario.

Art. 15

15.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

i) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo in modo neutrale la dialettica interna e assicurando l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ove nominato, e agli altri amministratori esecutivi, ove presenti;

ii) si pone come interlocutore degli Organi interni di controllo e dei Comitati interni;

sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato o con il Direttore Generale, se nominato, alle relazioni esterne istituzionali;

iii) assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e che la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi;

iv) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo in considerazione le eventuali istanze o questioni elencate dagli azionisti, amministratori o Comitati interni e verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni;

v) organizza e coordina l'attività del Consiglio di Amministrazione assicurando che siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica, garantendo che ad esse sia dedicato tutto il tempo necessario, garantendo l'efficacia del dibattito consiliare e adoperandosi affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un'adeguata dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti;

vi) assicura che ai consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

vii) compie con diligenza e tempestività ogni altra attività la cui competenza gli/le sia attribuita ai sensi delle disposizioni di legge o regolamentari pro tempore vigenti.

15.2 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non possono essere conferiti incarichi esecutivi, e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, fatta salva la possibilità di assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi e in

caso di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio. In tal caso, le decisioni assunte dal Presidente devono essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

Art. 16

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola ogni mese e comunque ogni qualvolta il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri del Consiglio ovvero dal Collegio Sindacale.

16.2 La convocazione è fatta mediante avviso da comunicarsi al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco a mezzo di raccomandata a.r., fax, posta elettronica, ovvero con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, contenente la indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima della riunione.

16.3 In mancanza del rispetto di tali formalità, il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque regolarmente costituito quando sono presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

Art. 17

17.1 Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza o assenza anche di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano.

17.2 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

17.3 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano in

audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considera riunito nel luogo in cui si trova il presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario.

17.4 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5 Delle deliberazioni assunte viene redatto un verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario o, quando richiesto dalla legge, dal Notaio.

17.6 Dei verbali non redatti dal Notaio, il Segretario può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal presidente, fanno prova in giudizio, nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi.

Art. 18

18.1 Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e, più segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della stessa, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva all'Assemblea.

18.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Capogruppo per il coordinamento e la direzione delle società facenti parte del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e ferme le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ai sensi della normativa vigente in materia:

(a) la definizione dell'assetto complessivo di governo, verificandone la sua corretta attuazione e la promozione tempestiva delle eventuali misure correttive,

l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della Società e la determinazione degli indirizzi generali della gestione;

(b) la definizione e approvazione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi che le disposizioni delle Autorità di Vigilanza nonché la normativa applicabile alla Società assegnino alla competenza del Consiglio di Amministrazione;

(c) l'adozione e la modifica dei piani industriali e finanziari in coerenza con i piani industriali, e i *budget* di Gruppo predisposti dalla Capogruppo;

(d) la definizione e approvazione delle politiche di governo dei rischi in coerenza con i criteri che presidono le diverse fasi del processo di gestione del rischio formalizzati dalla Capogruppo e con il RAF (*Risk Appetite Framework*) di Gruppo definito e approvato dalla Capogruppo;

(e) la definizione e approvazione delle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni in coerenza con la strategia e la politica del Gruppo in materia di controlli;

(f) l'approvazione della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali e l'approvazione del documento di coordinamento dei controlli;

(g) la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio;

(h) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, ove non accentrate presso la Capogruppo, nonché del dirigente preposto di cui all'articolo 30, sentito il Collegio Sindacale;

(i) la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

(l) l'approvazione della costituzione, modifica e soppressione di comitati interni agli organi aziendali e dei loro regolamenti di funzionamento;

(m) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti generali interni;

(n) l'elaborazione delle politiche di remunerazione e incentivazione da sottoporre all'Assemblea e il loro riesame con periodicità almeno annuale, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Capogruppo;

(o) l'approvazione della *policy* per la promozione della diversità e della inclusività in coerenza con la *policy* di Gruppo;

(p) l'approvazione del piano di continuità operativa;

(q) l'acquisto e la vendita di immobili nel rispetto delle strategie e delle politiche in materia di investimenti immobiliari approvate dalla Capogruppo;

(r) l'istituzione, la soppressione e il trasferimento di succursali, rappresentanze e sedi secondarie;

(s) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, o di controllo, ferme le competenze riservate al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ai sensi della normativa vigente in materia;

(t) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);

(u) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;

(v) la nomina e la revoca del Direttore Generale ove nominato;

(z) l'approvazione del Codice Etico.

Il Consiglio di Amministrazione assicura un efficace confronto dialettico con l'Amministratore Delegato (o con il Direttore Generale, ove nominato) e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente - senza facoltà di delega - ad assumere le deliberazioni concernenti:

(a) la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti;

(b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

(c) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Art. 19

19.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o, in alternativa, un Direttore Generale, i quali devono possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa.

19.2 L'Amministratore Delegato, se nominato, svolge anche le funzioni di Direttore Generale.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, determinando i limiti della delega, i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta in ogni caso all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale la proposta delle operazioni di credito che debbono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

19.4 Il Consiglio può conferire deleghe speciali, in materia di erogazione del credito e di gestione corrente, al personale investito di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, determinandone i limiti (anche di importo, graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto) e le modalità di esercizio.

19.5 Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità, almeno trimestrale, da questo determinate.

In particolare, l'organo delegato deve riferire sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

19.6 Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

19.7 Il sistema delle deleghe assicura che il Consiglio di Amministrazione non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontate dagli organi delegati o dalle strutture aziendali.

Art. 20

20.1 Fermo quanto previsto al precedente art. 18 in tema di competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione, fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione nonché le attribuzioni che le disposizioni di legge e la normativa di vigilanza pone in capo allo stesso, l'Amministratore Delegato, in coerenza con le disposizioni emanate dalla Capogruppo:

a) sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del RAF e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;

d) definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi;

e) con riferimento al processo ICAAP/ILAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process/Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*), dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e al RAF

di Gruppo;

f) pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, anche in materia di antiriciclaggio, e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza dell'organo con funzione di supervisione strategica;

g) assicura la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema informativo.

Art. 21

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 22

22.1 Il Consiglio di Amministrazione può non istituire i Comitati endo-consiliari, qualora essi siano presenti nella società Capogruppo. Ove istituiti, le funzioni dei comitati sono svolte in conformità dei criteri stabiliti dai corrispondenti comitati della Società Capogruppo e in raccordo con questi ultimi.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno uno o più Comitati endo-consiliari ivi inclusi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, definendone chiaramente all'interno di appositi regolamenti la composizione, il mandato, i poteri (consultivi, istruttori, propositivi) e le risorse disponibili.

22.3 L'istituzione dei Comitati non comporta una limitazione dei poteri decisionali e della responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

23.1 L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci

effettivi, fra i quali elegge il presidente, e due supplenti.

23.2 La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

23.3 I Sindaci devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

23.4 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari anche in materia di equilibrio tra i generi.

23.5 Per la nomina, per i poteri e per le funzioni dei Sindaci, per la durata del loro ufficio e per la determinazione della retribuzione si osserva la normativa vigente.

Art. 24

24.1 Al fine di adempiere correttamente ai propri doveri, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e può avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne, da cui riceve adeguati flussi informativi periodici, per svolgere e indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari.

24.2 Il Collegio Sindacale, in particolare, vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società e sul loro concreto funzionamento, sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, nonché sulla

completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del complessivo sistema dei controlli interni, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate, operando in stretto raccordo con corrispondenti organi delle società facenti parte del Gruppo e con il Collegio Sindacale della Capogruppo.

24.3 Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

24.4 Il Collegio Sindacale è tenuto a riferire tempestivamente alla Banca d'Italia e, ove previsto, alle altre Autorità di Vigilanza, tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Art. 25

25.1 Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei Sindaci; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

25.2 Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

25.3 Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo di convocazione del medesimo Collegio Sindacale, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

Art. 26

26.1 La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

26.2 L'incarico ha la durata prevista dalla legge e può essere revocato nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

26.3 La società di revisione si coordina con il Collegio Sindacale.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 27

27.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, chi ne fa le veci ai sensi dell'Articolo 25 e l'Amministratore Delegato, ove nominato, hanno disgiuntamente la rappresentanza legale della Società con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

27.2 La firma sociale spetta altresì al Direttore Generale, ove nominato, e ad altri Amministratori ai quali ne sia stata conferita la facoltà dal Consiglio di Amministrazione, secondo i limiti e le modalità da questo determinate.

27.3 Possono anche essere conferiti poteri di rappresentanza e di firma, congiuntamente o disgiuntamente, al personale della Società. Medesimi poteri possono essere attribuiti per singoli atti anche a terzi estranei alla Società.

Art. 28

28.1 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente qualora nominato.

28.2 Nel caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni vengono assolte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

TITOLO V

BILANCIO

Art. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 L'utile netto di bilancio, dedotta la quota di riserva legale, è ripartito come segue:

(a) ai soci nella misura fissata dall'Assemblea;

(b) l'eventuale residuo è destinato alla costituzione od incremento di riserve, ovvero alle altre destinazioni deliberate dall'Assemblea.

29.3 La Società può distribuire acconti sui dividendi nel rispetto delle norme di legge.

Art. 30

30.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale e per un periodo massimo di tre anni, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dalla normativa vigente, stabilendone i poteri, i mezzi ed il compenso.

30.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra il personale della Società che risulti in possesso dei requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza previsti per gli Amministratori della Società nonché di tutti i seguenti requisiti di professionalità:

(a) comprovata conoscenza tecnica adeguata allo svolgimento dell'incarico;

(b) comprovata esperienza nel settore di amministrazione, finanza, contabilità e formazione del bilancio.

30.3 Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla normativa vigente, nonché sul rispetto

effettivo delle procedure amministrative e contabili.

30.4 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettua le attestazioni e le dichiarazioni, ove richiesto anche congiuntamente con gli organi delegati, prescritte allo stesso dalla normativa vigente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31

Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e le disposizioni di vigilanza tempo per tempo applicabili.